



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 95/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEDUNA SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELEDUNA”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 02/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.* ”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)* pubblicata sul B.U.R. Puglia n 27 il 29 febbraio 2000;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

VISTA la delibera 339/09/CONS recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia*” che delega al Co.re.com Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività televisiva locale;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 18 aprile 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teledauna, esercito dalla società Teledauna Srl, in data 13 febbraio 2013, nella fascia oraria 23-24. Con atto Cont. 02/2014 datato 28 aprile 2014 e notificato in data 8 maggio 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha contestato alla menzionata società la violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nel corso della programmazione televisiva diffusa in data:

- 13 febbraio 2013 nella fascia oraria: 23-24 (39,81%);

1. Deduzioni della società

La società Teledauna Srl ha fatto pervenire le memorie difensive in data 14 luglio 2014, oltre 30 giorni dopo la notifica dell'atto di contestazione inviato il giorno 8 maggio 2014 e ricevuto il 13 maggio 2014, come attestato dalla ricevuta postale. In tali memorie la società dichiara: *di aver trasmesso il programma "L'angolo di Emilio" della durata di 12 minuti, iniziato a pochi minuti dalla mezzanotte del giorno 13 febbraio 2013, che è da conteggiare nella prima ora del giorno 14 febbraio 2013 e quindi defalcato dai 23 minuti e 40 secondi di affollamento contestato.*

2. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha ritenuto, in via preliminare, irricevibili le memorie presentate dalla società oltre i limiti assegnati, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, dichiarando che, anche se fossero state prodotte nei termini assegnati le motivazioni addotte non sarebbero state sufficienti a sollevare l'emittente dalla violazione contestata e pertanto ha proposto l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e, in particolare, dalla visione delle registrazioni, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate. Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Corecom per la violazione riscontrata il giorno 13 febbraio 2013 nella fascia oraria 23-24, salvo quanto sopra in relazione alla determinazione del quantum della sanzione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, diversamente da quanto proposto dal Corecom Puglia, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale, pari ad euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario orario, per l'ora di messa in onda (fascia oraria 23-24), che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente per l'esiguo numero di telespettatori all'ascolto e per la limitata area di copertura del segnale televisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha dichiarato come intende porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società non risulta aver cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le condizioni economiche- in considerazione del possesso dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*,

ORDINA

alla società Teledauna Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teledauna con sede a Foggia, SS 16, Km 678,850, CAP 71122, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38 comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 95 /14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 95/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani